

tezione civile, prevedendo in particolare che lo statuto dell'Agenzia, deliberato dal Comitato direttivo, in analogia con quanto già attuato per le Agenzie fiscali, di cui al capo II del decreto legislativo n. 300/1999 venga approvato con provvedimento del Ministro dell'interno, evitando la lunga procedura, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, peraltro non prevista dalla normativa specifica di istituzione dell'Agenzia.

(7-01045) « Casinelli, Zagatti, Galdelli, Apolloni ».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 112/98 stabilisce il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il decreto legislativo 300/99 stabilisce il riordino del ministero dell'interno con la trasformazione delle direzioni generali in dipartimenti;

l'attuale direzione, vista l'ormai nata Agenzia di protezione civile, ha solo i vigili del fuoco, e dovendosi trasformare in Dipartimento, questo non potrà che essere « Dipartimento dei vigili del fuoco », come più volte pubblicamente promesso dal Ministro dell'interno;

trattandosi di un Dipartimento squisitamente tecnico, il suo capo, che sarà anche Capo del Corpo nazionale, deve essere scelta tra i dirigenti tecnici del Corpo nazionale, così come pure i capi delle sue direzioni centrali e uffici di livello elevato

e abbia un ampio decentramento funzionale e gestionale sull'intero territorio nazionale;

nella bozza di decreto del Presidente della Repubblica predisposta dal Ministro dell'interno relativamente all'articolo 6 si fa riferimento a un « Dipartimento per la difesa civile e i servizi antincendi » in totale contrasto con i dettati legislativi e in netta contrapposizione con gli intenti di maggiore efficacia, efficienza, funzionalità e snellimento sottesi dalla più recente legislazione in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione;

con il previsto decreto del Presidente della Repubblica si tende a riordinare il ministero e i vigili del fuoco nella loro struttura generale avendo fatto decadere il decreto legislativo 112/98 assoggettandolo totalmente al settore prefettizio che non risponde ai requisiti di una struttura tecnica specializzata —:

se non ritenga opportuno stralciare dal preannunciato decreto del Presidente della Repubblica il citato articolo 6 relativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco rinviando il riordino dello stesso Corpo alla prossima legislatura per rivedere il problema nella sua interezza.

(2-02906) « Tassone, Volontè ».

Interrogazione a risposta orale:

TASSONE e VOLONTÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanità, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'attuale ministero delle politiche agricole e forestali (da ora in poi definito « MIPAF » nella presente interrogazione) esiste un servizio di vigilanza per la repressione delle frodi, originariamente definito dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dal conseguente regola-

mento d'esecuzione emanato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361 (ancor oggi queste due fonti normative — parzialmente in vigore — costituiscono importanti punti di riferimento per il funzionamento di tale servizio in Italia);

la direzione del predetto servizio veniva allora demandata ad altre amministrazioni (camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato; università; altri istituti di ricerca);

nell'anno 1985 il Governo dell'epoca presentò alla Camera dei deputati il disegno di legge Atto Camera n. 2745, volto a riordinare le competenze dell'allora ministero dell'agricoltura e delle foreste alla luce del decentramento regionale in atto per quel periodo storico;

prima ancora che il Parlamento esaminasse quel progetto legislativo, all'inizio del 1986 si verificò il grave episodio di sofisticazione del vino comportante l'aggiunta di metanolo di sintesi;

il Governo d'allora, per rispondere alla forte protesta dei consumatori e dei produttori onesti, con decretazione d'urgenza dettò « Norme in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari » (decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282), introducendo misure sempre più rigorose per la repressione delle frodi ed istituendo in quel ministero dell'agricoltura e delle foreste l'« ispettorato centrale per la repressione delle frodi » (da ora in poi denominato « ICFR » nella presente interrogazione), quale organo centrale dello Stato articolato sull'intero territorio nazionale ed istituzionalmente preposto alla vigilanza per la prevenzione e la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari nonché delle sostanze d'uso agrario e forestale (articolo 10 della legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462);

la rapida evoluzione delle condizioni socio-economiche del Paese, con la conseguente esigenza di tutelare puntualmente i consumatori ed il mercato, non avrebbe potuto prescindere da una ridefinizione

ordinamentale dei molti soggetti operanti in ambiti limitati e senza un coordinamento effettivo che garantisse l'esercizio di una vigilanza incisiva, uniforme e tempestiva, onde non a caso, per rendere efficace l'azione di controllo, il legislatore espressamente statuí che l'ICRF ed i NAS (nuclei antisofisticazioni) operassero in concorso con il Corpo forestale dello Stato (anch'esso facente capo al predetto ministero) e con gli altri organi di polizia ad ordinamento civile e militare (articolo 4 — settimo comma — del decreto-legge n. 282 del 1986, convertito nella legge n. 462 del medesimo anno;

quella riorganizzazione puntuale del settore in discorso non avrebbe potuto prescindere dall'esigenza che lo Stato-apparato garantisse (ora come allora) allo Stato-comunità strutture e professionalità effettivamente idonee ad una vera, nonché tempestiva, controprestazione in termini di servizi —:

se intanto l'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, e recante « Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina », si dimostri realmente idoneo a riorganizzare una struttura come quella dell'ICRF, dato che tale norma, nel sancire la dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 1996 (e tenuto conto dell'ormai cronica carenza del personale ivi impiegato), vieta ulteriori spesa nella medesima riorganizzazione e quindi non consente l'assunzione delle oltre 200 unità (attualmente mancanti, su un organico complessivo di 880 unità) urgentemente necessarie per far funzionare a pieno ritmo la struttura;

se la pianta organica dell'attuale MI-PAF, redatta nel 1996, abbia inteso realmente soddisfare le esigenze della collettività in ordine ai nuovi compiti istituzionali cui esso veniva chiamato, e se in tal senso sia stata effettuata un'indagine accurata sull'effettivo fabbisogno di perso-

nale in termini di quantità e di qualificazione professionale, o se piuttosto si sia fondamentalmente inteso mantenere sostanzialmente invariato l'organico ministeriale, non prendendo in considerazione neppure l'esigenza d'incrementare la dotazione organica con professionalità importantissime come quelle di natura amministrativa e giuridica (dato che i titolari degli uffici territorialmente competenti per la repressione delle frodi sul territorio nazionale debbono — fra l'altro — irrogare esattamente le sanzioni che si rendano necessarie, pur avendo essi una formazione professionale diversa da quella giuridico-amministrativa), e se invece la maggior parte di queste professionalità specifiche sia impiegata nella sede centrale del ministero;

se, in tale contesto, ai cittadini informati il problema dell'infezione « BSE » (popolarmente nota con il nome di « mucca pazza ») appaia fondatamente ancor più grave ed inquietante, e se soltanto ora le competenti autorità stiano cominciando a recuperare un oggettivo ritardo pluriennale nell'adozione di concrete iniziative operative e stiano cominciando solo adesso a fornire informazioni adeguate;

se, in materia, già anni orsono si sia disposto d'informazioni scientifiche sufficienti a giustificare azioni massicce da parte delle autorità sanitarie italiane ed europee, e se comunque le carenze e negligenze gravissime, storicamente registrate, siano imputabili soprattutto al ministero dell'agricoltura indipendentemente dai diversi ministri succedutivisi e delle varie denominazioni assunte da quel dicastero negli ultimi anni;

se fin dai primi anni Novanta la comunità medico-scientifica abbia accertato che la ragione principale, se non unica, dell'infezione BSE nei bovini sia la presenza di farine d'origine animale nei mangimi utilizzati negli allevamenti, e se già allora fosse ben chiaro che tale consuetudine, originata indubbiamente dalla logica del profitto economico-mercantile spinta ad oltranza, rappresenti una violenza alla

natura erbivora dei bovini e determini un'alterazione metabolica che è responsabile di un'infezione rilevata sempre più spesso in allevamenti anche italiani;

se perciò dal 1994 l'uso delle farine animali nei mangimi destinati ai bovini sia stata espressamente vietata proprio in relazione alle ben note conseguenze, se in particolare ciò sia stato imposto dall'articolo 1 — primo comma (non risultando praticamente applicabile in Italia il secondo comma) — della decisione della Commissione delle Comunità europee 27 giugno 1994 (94/381/CEE, riferita a sua volta alla direttiva del Consiglio d'Europa 26 giugno 1990, n. 90/425/CEE, come modificata ultimamente dall'articolo 10 — paragrafo 4 — della direttiva n. 92/118/CEE), nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione medesima, e se tale divieto sia stato sostanzialmente confermato dal decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460 (attuativo della direttiva n. 95/53/CE), il quale fissa altresì « i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni specifiche ed in particolare quelle in materia doganale e veterinaria » (articolo 1);

se tale espresso divieto (più volte, dunque, ufficialmente ribadito a decorrere dal 1994) sia risultato gradito dai produttori di mangimi per animali — dato che essi d'un tratto si sarebbero visti sottrarre la possibilità d'utilizzare, nelle loro produzioni, materiali dal costo pressoché nullo —, e se per conseguenza il predetto divieto, originato da motivi d'estrema gravità scientificamente fondati, sia stato costantemente disatteso ed infranto ovvero, in taluni casi, abbia determinato solamente la riduzione della quota di farine animali aggiunte ai mangimi;

se la colpevole leggerezza o — peggio — il dolo eventuale, con cui taluni imprenditori avrebbero continuato tuttora ad utilizzare tali materiali, siano mai stati sufficientemente contrastati dal sistema di controlli posto in essere dai NAS, dal ministero della sanità (o, meglio, dalle

Aziende sanitarie locali) e soprattutto dal MIPAF che, per mezzo dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, avrebbe dovuto per primo controllare capillarmente l'intera catena di produzione, distribuzione ed utilizzazione dei mangimi animali;

se inoltre corrisponda a verità che la somministrazione di mangimi realizzati con farine animali riguardi non soltanto bovini, ma anche suini (prescindendo in questa sede dalla vecchia questione dei « polli alla diossina » o dell'avicoltura « agli estrogeni » nonché, in generale, della famigerata « carne agli ormoni » che è stata all'attenzione anche della conferenza di Seattle avvenuta il 30 novembre 1999), e se in particolare sia fondata la notizia secondo cui recentissimamente in uno stabilimento di Lodi sarebbe stato scoperto un impianto per la trasformazione di residui della lavorazione di carne d'un pastificio in mangime, somministrato ad un vicino allevamento con quattromila suini;

se dunque la responsabilità dell'insufficienza dei controlli possa essere imputata al personale obiettivamente carente ovvero ai dirigenti di quel servizio « paralizzati » nella quotidiana attività lavorativa dalla scarsità del numero di dipendenti loro affidato, o debba piuttosto essere ascritta al mancato coordinamento strategico-gestionale-operativo del servizio da parte dei vertici politici ed amministrativi succedutisi gli ultimi sette anni nel MIPAF, e se particolarmente in questi anni la struttura periferica (ossia quella operante sul territorio) dell'ICRF sia stata sempre più indebolita in termini d'infrastrutture, strumentazioni, risorse economiche e personale;

se quindi un servizio di così rilevante importanza per l'intera comunità nazionale sia stato trascurato e sottovalutato, al punto che tutti gli uffici periferici responsabili dell'applicazione delle norme sul territorio (registrazioni amministrative, controlli chimici e biologici, interventi di polizia giudiziaria per sequestri e sanzioni diverse) soffrirebbero da molto tempo di disastrose carenze d'organico;

se — particolarmente — nei predetti anni il MIPAF non soltanto non si sia preoccupato di tale problema, ma anzi abbia contribuito ad accentuarne l'entità operando trasferimenti « selvaggi » di personale e depredando tali strutture-ICRF dei funzionari e degli impiegati più validi, e se in specie:

a) moltissimi dipendenti, pur risultando in forza nelle proprie strutture periferiche (ad esempio: ispettorati per la repressione delle frodi in Milano, Asti, Torino, Roma eccetera), siano « comandati » (a volte, perfino contro la loro volontà) a prestare servizio in vari uffici centrali del ministero o addirittura in altre amministrazioni;

b) taluni laboratori d'analisi non siano operanti per l'assenza totale di personale tecnico di laboratorio (ad esempio: l'ufficio di Asti), mentre parecchi altri siano costretti a lavorare al di sotto d'ogni minimo *standard* d'efficacia;

c) in conseguenza di questa situazione molte tra le residue unità lavorative tentino d'abbandonare la loro struttura lavorativa, ritenuta in sfascio irreversibile, con la speranza di trovare migliori stimoli lavorativi in altri enti pubblici o privati;

se i dirigenti ed i funzionari direttivi degli ispettorati in parola — i quali rivestono, fra l'altro, la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, a fronte della quale non esisterebbe per gli interessati alcun riconoscimento di carriera né economico — siano costretti a lavorare in situazioni incredibilmente disagiate nell'ambito di queste strutture tecnico-amministrative-giudiziarie, svolgendo compiti di grande rilevanza esterna (ad esempio: redigere personalmente atti amministrativi e giudiziari subito dopo avere svolto analisi di laboratorio) ed anche compiti loro estranei (ad esempio: guidare l'autoveicolo di servizio), sottoponendosi ad orari e trasferite pesantissimi senza riconoscimenti professionali né tantomeno economici, e se tali dirigenti e funzionari direttivi (soprattutto questi ultimi) siano sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro costruito da forze sindacali loro estranee;

se per tali dirigenti e funzionari le difficoltà lavorative aumentino specificamente ogniqualvolta si trovino in presenza d'evidenti confusioni ordinamentali, prima tra tutte quella sulla mancata definizione legislativa di conflitti di competenza per agire da parte di vari dicasteri, e se in materia:

a) la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni (depenalizzazione di reati minori) ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica risalente all'anno successivo dispongano che competente ad agire sia il ministero cui la materia afferisce, e che — qualora il predetto ministero non abbia strutture periferiche istituzionalmente predisposte per quel servizio — competente divenga il prefetto della provincia in cui l'azione amministrativa deve compiersi;

b) sia legittimo che, in materia d'agricoltura o zootecnia o foreste, di tali situazioni territoriali continui da ben quindici anni ad essere investito il prefetto della provincia (i cui poteri complessivi d'amministrazione risulteranno comunque accresciuti sul territorio di competenza, qualora s'approvi definitivamente il regolamento *in itinere* sugli Uffici territoriali di Governo), quando il MIPAF sarebbe già dotato delle articolazioni periferiche dell'ICRF, presenti sull'intera Nazione anche se organizzativamente ridotte a brandelli nel predetto quindicennio;

c) sia giusto e moralmente onesto addebitare — come pare stia già avvenendo nel dicastero del MIPAF — agli uffici periferici dell'Ispettorato in parola una presunta sottovalutazione del « fenomeno-BSE », adducendo a sostegno di tale posizione l'aver svolto (da parte dei predetti uffici) i controlli mangimistici inadeguatamente rispetto a quanto richiesto dalle circostanze, e se invece una tale posizione tradisca la mancata conoscenza o comunque la non considerazione, da parte dell'Amministrazione centrale, delle realtà effettivamente esistenti in quegli uffici periferici, lasciati per vari decenni in una situazione di completo abbandono;

d) l'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, nel delegare il ministro delle politiche agricole e forestali alla riorganizzazione dell'ICRF (perché ne sia garantita una maggiore efficienza funzionale ed organizzativa), abbia stabilito che l'attuale dotazione organica di personale debba riprodurre quella individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 1996, ma senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

e) la prescritta assenza d'oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato consenta di colmare gli attuali vuoti d'organico (oltre un quarto del personale complessivo) e, perciò, d'attuare la nuova legge rispondendo efficacemente al primario scopo di tutelare la collettività;

f) i pochi dirigenti e funzionari (altri istituti sono guidati, infatti, da reggenti) nonché le altre unità di personale, rimasti negli IRF periferici per tentare — tra mille difficoltà pratiche — di svolgere i propri compiti con dignità, senso di responsabilità ed impegno umano e civile, di fronte alle predette insinuazioni su presunte inefficienze proprie, si sentano ingiustamente colpiti da un'altra « tegola » rispetto al loro « senso dello Stato » che malgrado tutto continuano a nutrire e coltivare;

g) tali insinuazioni malevole siano specificamente instillate con palese malafede da un dirigente generale del MIPAF, che così tenterebbe di scaricare ingiustamente proprie responsabilità gestionali addosso ai dirigenti dell'Ispettorato, i quali invece avrebbero cercato invano di far funzionare bene la struttura in parola malgrado la sua ormai cronica carenza di personale e mezzi nonché l'abbandono cui tale struttura sarebbe risultata sottoposta dai vertici ministeriali, e per via gerarchica avrebbero denunciato puntualmente e tempestivamente e reiteratamente e vanamente quelle inadempienze che con tutta evidenza non sarebbero ascrivibili a loro colpa;

se — malgrado lo sfascio dell'Ispettorato — l'abnegazione di tutte quelle unità

lavorative abbia ugualmente consentito d'effettuare un certo numero di controlli sui mangimi prodotti e posti in commercio e perciò, in molti casi, di contestare reati di frode od infrazioni della vigente normativa italiana ed europea;

se invece molte di queste contestazioni siano poi state e siano tuttora neutralizzate dalle analisi chimiche o biologiche di seconda istanza, che la legge prevede vengano svolte da personale specializzato presso i laboratori d'alcuni Istituti di ricerca e sperimentazione agraria dipendenti — guarda caso — sempre dal ministero per le politiche agricole e forestali, e se l'organizzazione riscontrabile sia stata e sia comunque tale, che il numero delle analisi contestate (e, quindi, da ripetere nei predetti Istituti) fosse e sia costantemente maggiore di quello eseguibile in tali laboratori, onde i campioni d'analisi, invecchiandosi troppo, non sarebbero stati né sarebbero più analizzabili, ed eventuali ricorsi sarebbero stati e sarebbero giocoforza accoglibili per l'impossibilità di confermare la contestazione sollevata nelle analisi di prima istanza;

se dunque anche nel caso predetto, malgrado ripetute segnalazioni da parte degli Istituti cui prima s'accennava, gli organici nonché i materiali e le risorse a disposizione di queste fondamentali attività siano sempre stati così carenti, da indurre perfino il sospetto che determinate situazioni fossero e siano volute;

se in occasione delle riforme istituzionali conseguenti alle « leggi Bassanini » del 1997, poi, si sia trovato il modo di dare il « colpo di grazia » su alimenti, bevande, mangimi ed altro, dato che la riforma del MIPAF prevede la riduzione degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi e del relativo personale (ecco, forse, la *ratio* di una riorganizzazione « a costo zero » prevista per l'ICRF dalla citata legge n. 3/2001 !), mentre la riforma degli istituti di ricerca prevede particolari meccanismi per il reperimento di fondi (ricerca in conto-terzi), meccanismi basati su collaborazioni con

privati che tuttavia potrebbero essere i medesimi operatori economici soggetti a controlli e, quindi, ad analisi di revisione negli Istituti stessi;

se nel testo del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che (per delega della legge 15 marzo 1997, n. 59) regola la riforma degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, non vengano neanche menzionati i Servizi per la revisione delle analisi (non essendo chiaro se tali competenze debbano essere demandate ad altri enti, o se debbano essere inserite nello statuto e nei vari regolamenti previsti per l'istituto « Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura »), se ancor più preoccupante risulti la completa assenza di qualunque informazione sulle vie che saranno intraprese al riguardo (onde tra il personale interessato risulterebbe impellente il timore che tutto continui a procedere nella medesima maniera qui denunziata), e se particolarmente risulti che si temano quindi:

a) l'assenza di un'organizzazione dei servizi;

b) l'inesistenza di un'autonomia dei servizi stessi rispetto all'autorità ministeriale (da un lato) e — come sarebbe ovvio — rispetto alle esigenze della ricerca (dall'altro lato);

c) lo scarso avanzamento della ricerca stessa nell'ambito alimentare, spesso persasi in controlli fini a se stessi;

d) una conseguente disorganizzazione ed una perdurante carenza di personale dei vari livelli, addetto ai servizi;

se allora, in definitiva, con una simile riforma si sia persa una buona occasione per rendere più forte il sistema dei controlli agroalimentari e per rendere più razionale il collegamento tra i vari organi a ciò preposti (ASL, NAS, Istituti zooprofilattici, Ispettorato per la repressione delle frodi al livello centrale e nella sua articolazione territoriale, Servizi per la revisione delle analisi nell'ambito degli Istituti sperimentali), rendendo anche più agile la ricerca nei vari settori;

se un esempio tipico di questo drammatico stato attuale di cose sia costituito dalla sovrapposizione ormai decennale delle competenze sulle analisi di revisione (anche per quelle sui mangimi) tra gli Istituti sperimentali e l'Istituto superiore di sanità — onde le varie analisi di revisione sarebbero svolte in alcuni casi da quegli istituti sperimentali ed in altri dall'ISS, a seconda del tipo di analisi da effettuare ed inoltre con differenti costi per chi vi ricorre —, e se tutto ciò avvenga « grazie » a confusi accordi interministeriali che renderebbero una sorta di colabrodo tutto il sistema, ostacolando o vanificando spesso l'azione d'organi preposti univocamente al controllo come le ASL, i NAS e gli IRF;

se la menzionata disorganizzazione, equamente suddivisa tra i dicasteri della Sanità e del MIPAF, abbia insomma consentito di lasciare non risolti (dal 1996 ad oggi) sia i problemi connessi ai controlli in campo mangimistico, sia quelli correlati alla ricerca, e se appunto la ricerca costituisca a tutt'oggi l'unica via d'uscita per affrontare temi tanto gravi come la BSE;

se frattanto, in pratica, gruppi di mangimisti « disinvolti » siano riusciti ad operare come se il divieto d'utilizzare nei mangimi farine animali non esistesse, e ciò non perché i controlli non vi fossero (soprattutto da parte dei NAS), ma perché il controllo mangimistico (e non solo quello oggi, in Italia) risulterebbe organizzato come un lungo tunnel dove, muovendosi opportunamente, si riuscirebbe spesso ad uscire quasi indenni;

se dunque, in conclusione, finalmente sia giunta l'ora d'affrontare una così complicata situazione gravemente pregiudicante la salute umana e degli animali, allo scopo di evitare che le attuali carenze ulteriormente s'aggravino accentuando la confusione che esisterebbe tra la necessaria collaborazione « pubblico-privato » (in quanto finalizzata al benessere comune) e la commistione tra i due settori (che sarebbe cosa ben diversa!) e se infine i cittadini nonché la collettività intera possano fondatamente scongiurare un'impo-

tente e disperata rassegnazione a considerare ormai l'« encefalopatia spongiforme bovina » un nemico imbattibile.

(3-06914)

Interrogazione a risposta scritta:

MARZANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

una recente pronuncia del tribunale del lavoro di Treviso (ordinanza 27 ottobre 2000) ha ravvisato l'illegittimità del contratto collettivo del comparto ministeri laddove in violazione della legge n. 190 del 1985 ed in difformità rispetto a quanto da tempo avviene in tutti i settori lavorativi del campo privato, non ha previsto l'esistenza della categoria dei quadri;

nella sostanza, dopo l'emanazione di una legge quale il decreto legislativo n. 29 del 1993 che intende rinnovare la pubblica amministrazione partendo dai dipendenti ed introducendo le regole del lavoro privato, per una contraddizione apparentemente inspiegabile voluta dalle parti firmatarie del contratto non trova ingresso nella contrattazione collettiva una norma di legge fondamentale nel diritto del lavoro rappresentata dall'articolo 2095 del codice civile che attribuisce ai lavoratori dipendenti il diritto all'inquadramento nelle categorie: dei dirigenti, dei quadri, degli impiegati e degli operai;

il tribunale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, prima di emettere sentenza sul punto, ha rimesso gli atti processuali all'Aran affinché assieme alle organizzazioni sindacali stipulanti del comparto proceda ad una diversa e legittima regolamentazione della materia;

qualora ciò non dovesse avvenire, la questione dovrà essere risolta in via definitiva dalla Corte di cassazione. A questo punto il contenzioso assumerà dimensione

nazionale in quanto numerosissimi ricorsi infatti hanno già avuto trattazione stragiudiziale;

l'Unionquadri con nota consegnata il 18 gennaio 2001 richiedeva, peraltro senza esito, anche a nome degli iscritti ricorrenti in causa, di discutere con l'Aran. Ad oggi in ogni caso non risulta avviato alcun contatto neppure tra l'Aran e le organizzazioni firmatarie di contratto ed il tutto lascia presagire una totale inerzia delle predette parti;

il contenzioso avviato comporterà l'estendersi di profili di illegittimità anche costituzionale di diversi istituti di natura collettiva contrattuale e di legge. Ne deriverà una sicura instabilità dei rapporti contrattuali anche in riferimento ai temi della rappresentatività professionale;

la scarsa attenzione alla controversia ed alla sua possibile regolamentazione e risoluzione comporterà immancabili ricadute sulle dinamiche di inquadramento e di retribuzione con conseguenti imprevedibili ricadute economiche e salariali;

non va inoltre sottaciuto il rilevante dispendio di mezzi sia in termini economici che di risorse che le amministrazioni dovranno fronteggiare;

i pregiudizi paventati appaiono del tutto insostenibili e sproporzionati rispetto alla semplice e doverosa possibilità che compete all'amministrazione di dar corso ad una chiara norma di legge peraltro inderogabile e che non pregiudica gli interessi dell'amministrazione stessa —:

se su tale base non si ritenga che condotte dilatorie, ostruzionistiche e non in linea con il codice civile non trovino ragione alcuna negli interessi pubblici e possano dar luogo a responsabilità nei confronti degli agenti contrattuali.

(4-34103)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta scritta:

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nella trasmissione « Satyricon » di ieri sera 14 febbraio 2001 su Rai 2 il conduttore Daniele Luttazzi avrebbe parlato dei crimini commessi dal premier israeliano Sharon, nella stessa giornata in cui altri otto israeliani sono morti vittima di un ennesimo attentato;

nulla nel programma suddetto sembrava avere connotati satirici quanto trattavasi di una disgustosa e rivoltante conduzione di un programma in cui la necessità di stupire ha superato il minimo del buon gusto —:

se ritenga che la trasmissione sopra citata sia conforme all'articolo 2 del contratto di servizio tra la RAI e il Ministero delle Comunicazioni. (4-34105)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

MARRAS. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'archivio di Stato, nel comune di Oristano, dovrebbe essere, a breve termine, trasferito nella zona industriale;

l'importante ufficio, quindi, verrebbe ubicato in una zona periferica, lontano dal centro della città e difficilmente raggiungibile;

quanto evidenziato nei punti precedenti è particolarmente grave e rischia di compromettere il buon andamento dello stesso ufficio e soprattutto crea disagi agli utenti del servizio —:

quali iniziative intenda adottare per evitare il trasferimento dell'archivio di stato di Oristano. (4-34102)

* * *